



FÙLCROS NEWS

Novità Modello INTRASTAT

Numero 07 del 04 febbraio 2022

PREMESSA

A norma dell'art. 50 co. 6 del DL 331/93 i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

Con la Determinazione dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli del 23/12/2021 n. 493869, vengono introdotte alcune novità applicabili dal 01/01/2022 sugli elenchi INTRASTAT.

La presente circolare analizza le principali caratteristiche dei modelli INTRASTAT e le più importanti novità introdotte suddetta Determinazione.

OPERAZIONI DA RILEVARE

Cessioni di beni e servizi resi

Nei modelli devono essere riportati:

- le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis);
- le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater).

Sono oggetto di comunicazione le operazioni registrate (o soggette a registrazione) nel periodo di riferimento del modello (art. 5 co. 1 del DM 22.2.2010).

Non sono da rilevare:

- le prestazioni di servizi non "generiche" nei confronti di soggetti passivi IVA (art. 7-

quater e art. 7-quinquies del DPR 633/72);

- le operazioni nei confronti di "privati consumatori";
- le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo IVA o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue (circ. 36/E/2010).

Acquisti di beni e servizi ricevuti

A decorrere dall'anno 2018, gli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 bis) e le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater) sono rilevati ai soli fini statistici e soltanto da parte dei soggetti che, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie (che verranno in seguito meglio specificate).

Servizi esenti o non imponibili

Non sono oggetto di comunicazione nei modelli INTRA le prestazioni per le quali non è dovuta l'IVA nello Stato del committente (art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010).

Se il committente è stabilito in Italia, non sono dovuti gli INTRA per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali.

Se il committente è stabilito in un altro Stato UE, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, la prestazione può non essere inclusa negli INTRA solo se il fornitore "ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente" (circ. 43/E/2010).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La presentazione dei modelli è effettuata esclusivamente in via telematica (determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778).

Possono trasmettere i modelli INTRASTAT tutti i soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline (determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336). La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.

Ai fini della presentazione dei modelli, è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, l'applicazione Intr@Web, per la compilazione e per il controllo della comunicazione, oltre che per l'effettuazione dell'invio telematico.

Detta applicazione è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente i modelli INTRASTAT che ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, ecc.) che predispongono e presentano i modelli per conto terzi.

NOVITA' IN VIGORE DAL 01/01/2022

Di seguito vengono elencate le principali novità per ogni modello INTRASTAT in vigore dal 01/01/2022.

Contenuto del modello INTRA 1-bis

Le novità introdotte per gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni (intra 1-bis) riguardano:

- la compilazione delle colonne relative alla “natura della transazione” e alla “nomenclatura combinata”;
- l'introduzione di una nuova colonna relativa al “Paese di origine delle merci”.

I dati relativi alla “natura della transazione” (colonne 5 e 6) devono essere comunicati conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della nuova Tabella B riportata nelle istruzioni di cui all'Allegato 11 (in allegato alla presente circolare).

In particolare:

- i soggetti passivi che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio

dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella B;

- tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A), come già avveniva in precedenza; in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) di cui alla Tabella B.

In applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione n. 2020/1197/UE, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro è possibile compilare il modello INTRA 1-bis senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice univoco "99500000" (colonna 7).

Ai fini statistici, è stata aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci (colonna 15). In particolare, il corrispondente codice ISO deve essere individuato secondo i seguenti criteri:

- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o Paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o Paese o territorio;
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non comunitarie è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Contenuto del modello INTRA 2-bis

Riguardo al contenuto informativo degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di

beni (Intra 2 – bis), la Determinazione ha previsto che non vanno più indicate, per obbligo, le informazioni relative:

- allo Stato del fornitore (colonna 2);
- al codice IVA del fornitore (colonna 3);
- all'ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5).

Anche per il modello INTRA 2-bis sono state modificate le modalità di compilazione delle colonne 6 e 7 relative alla “natura della transazione” e alla colonna 8 della “nomenclatura combinata”, già descritte nel paragrafo del “Contenuto del modello INTRA 1-bis”.

La Determina ha inoltre:

- elevato la soglia di esonero dalla presentazione obbligatoria del modello INTRA 2-bis. I soggetti passivi presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili solo se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 350.000.
- abolito la presentazione del modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale (rimane quindi l'obbligo di presentazione mensile, se ricorrono i presupposti descritti nel punto precedente).

Contenuto del modello INTRA 2-quater

La Determinazione è intervenuta sul contenuto degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi “generiche” acquistate presso soggetti passivi di altri Stati membri (Intra 2 – quater), prevedendo che non vanno più indicate, per obbligo, le informazioni relative:

- al codice IVA del fornitore (colonna 3);
- all'ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5);

- alla modalità di erogazione (colonna 9);
- alla modalità di incasso (colonna 10);
- al Paese di pagamento (colonna 11).

La Determinazione ha inoltre:

- mantenuto invariata la soglia di esonero dalla presentazione obbligatoria del modello INTRA 2-quater, la quale è prevista per coloro che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato acquisti di servizi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.
- abolito la presentazione del modello INTRA 2-quater con cadenza trimestrale.

Contenuto del nuovo modello INTRA 1 -sexies

È stata introdotta, una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock (Intra 1sexies). Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

TABELLA RIEPILOGATIVA FREQUENZA PRESENTAZIONE MODELLI INTRA

Tipologia di operazione	Modello	Frequenza Mensile	Frequenza Trimestrale
Cessioni di beni	INTRA 1-bis	ammontare trimestrale vendite > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori)	Minore 50.000
Prestazioni di servizi rese	INTRA 1-quater	ammontare trimestrale vendite > 50.000 euro	Minore 50.000

Acquisti di beni	INTRA 2-bis	ammontare trimestrale acquisti > 350.000 euro (ai soli fini statistici)	non dovuto
Prestazioni di servizi ricevute	INTRA 2-quater	ammontare trimestrale acquisti > 100.000 euro (ai soli fini statistici)	non dovuto

ALLEGATO 11 DETERMINA 23/12/2021 N .493869

Viene allegato insieme alla presente circolare l'Allegato 11 della Determina contenente le istruzioni operative utili alla compilazione.

Di seguito, il link per poter scaricare l'intero provvedimento e gli allegati.

<https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n-c2-b0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da>

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it

Rag. ra Daniela Casadei, mail danielacasadei@fulcros.it

Dott.ssa Mara Rinaldi, mail mararinaldi@fulcros.it